



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente decreto definisce i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 561 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alle istituzioni scolastiche statali del II ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle Linee guida citate in premessa.

Articolo 2 **(Stanzamenti di bilancio)**

1. L'articolo 1, comma 561 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono stanziare a valere sul capitolo 2090, denominato "Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica", del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito per l'esercizio finanziario 2023, da ripartire sui pertinenti capitoli di cedolino unico.

Articolo 3 **(Criteri di ripartizione)**

1. Le risorse di cui al precedente articolo sono ripartite – in prima applicazione- per l'a.s. 2023/24, proporzionalmente alla numerosità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attive nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado nell'anno scolastico 2023/24. La ripartizione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche è riportata nell'allegato A che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 4 **(Assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche)**

1. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie provvede a dare comunicazione alle istituzioni scolastiche dell'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Le risorse finanziarie in parola sono assegnate sui capitoli pertinenti di cedolino unico dei Punti Ordinanti di Spesa (POS) di ciascuna istituzione scolastica.

3. L'emolumento riconosciuto ai docenti tutor/orientatore ha natura accessoria.

Articolo 5

(Requisiti per la formazione)

1. I docenti, per l'accesso alla formazione propedeutica allo svolgimento della funzione di tutor, devono essere in possesso, preferibilmente, dei seguenti requisiti:

a) almeno cinque anni di anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato;

b) svolgimento, in via prioritaria, di compiti rientranti tra quelli attribuiti al tutor scolastico (funzione strumentale ovvero referente per l'orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell'ambito del PCTO, per l'inclusione e attività similari e connesse a tali tematiche);

c) disponibilità ad assumere la funzione di tutor per almeno un triennio scolastico.

2. Il numero minimo di docenti ammessi alla formazione per ciascuna istituzione scolastica è riportato nell'allegato B.

Articolo 6 (Criteri di utilizzo delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche individuano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'Allegato A, i docenti tutor tra i docenti che abbiano positivamente concluso la formazione propedeutica di cui all'articolo 5 del presente decreto.

2. Le istituzioni scolastiche individuano, altresì, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'Allegato A, la figura di cui al punto 10.2 delle linee guida dell'orientamento (orientatore).

3. Le risorse finanziarie assegnate sono disponibili per remunerare, per anno scolastico, in ciascuna Istituzione scolastica:

a) un tutor per ciascun raggruppamento di studenti prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato;

b) un docente dell'orientamento/orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle Linee guida citate in premessa prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto, sono oggetto della contrattazione di istituto, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento.